



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

**SERVIZIO AMBIENTE
UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

N. proposta 1029 - 012 del 09/05/2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: D.LGS 152/2006 - D.P.R. N. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE NEL COMUNE DI CANELLI – ISTANTE ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A – GESTORE DEL S.I.I. IRETI S.P.A

IL DIRIGENTE

1. Visto il D.P.R. n. 59/2013, ad oggetto: “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
2. Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Parte Terza;
3. Richiamata la L.R. n. 13/1990, recante disposizioni in materia di scarichi delle pubbliche fognature e civili;
4. Vista la L.R. n. 48/1993 e la L.R. n. 44/2000, in merito alla individuazione delle funzioni amministrative di interesse comunale e provinciale in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque;
5. Rilevato che, ai sensi delle disposizioni sopra citate, sono riconosciuti di interesse provinciale tutti gli scarichi in acque superficiali, suolo e nel sottosuolo che non sono di interesse comunale, nonché gli scarichi delle pubbliche fognature;
6. Visto l'art. 2 del D.P.R. n. 59/2013 che al comma 1 lett. b) definisce la Provincia quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

7. Vista l'istanza presentata dall'Acquedotto Valtiglione S.p.A. al S.U.A.P. Canelli e Moasca per il rinnovo dell'autorizzazione n. 1275 del 24/03/2014 allo scarico delle acque reflue urbane del Comune di Canelli;

8. Vista l'istanza presentata dalle Società Acquedotto Valtiglione S.p.A. e Acque Potabili S.p.A. per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico per lo sfioratore denominato "Condominio Bellotti" con recapito finale nella Bealera del Mulino, oggetto di autorizzazione provvisoria n. 4169 e successive proroghe;

9. Vista la D.G.R. 23 Giugno 2015, n. 39-1625 Standardizzazione e adeguamento al quadro normativo di riferimento (Direttiva 2000/60/CE - WFD) delle azioni per la tutela delle acque. Approvazione delle "Linee guida in merito alla omogeneizzazione delle modalita' di esecuzione dei controlli sugli scarichi industriali e derivanti dai sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane".

10. Preso atto delle risultanze dell'istruttoria e verificato che:

- le caratteristiche dei sistemi di trattamento dei reflui, degli scarichi e degli scaricatori oggetto della presente autorizzazione sono riportate in allegato A quale parte integrante e sostanziale della medesima;
- lo scarico del depuratore comunale convoglia acqua reflua urbana e industriale ed ha potenzialità superiore ai 2000 Abitanti Equivalenti;
- ai sensi dell'art. 4 della L.R. 13/90, la fognatura che adduce tutti gli scarichi è classificabile come di 2° Categoria, in quanto la portata di reflu scaricata è sempre superiore a 150 mc./g. ed è pertanto soggetto al rispetto dei limiti di cui alle Tabelle 1 e 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- tutti gli scarichi sono dotati di appropriato trattamento depurativo;
- la documentazione allegata all'istanza risulta esauriente al fine dell'adozione del provvedimento autorizzativo;

11. Considerato che, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, le emissioni provenienti da impianti di trattamento acque rientrano tra quelle di cui all'articolo 272, comma 1, del D.Lgs 152/06 (Allegato IV alla Parte V, Parte I, punto p) e, come tali sono ritenute scarsamente rilevanti e non necessitanti di autorizzazione, fatta eccezione per quanto riguarda le linee di trattamento fanghi che, invece, non sono contemplate dalla normativa tra quelle scarsamente rilevanti;

12. Atteso che nella documentazione progettuale agli atti sono adeguatamente indicate le misure per il contenimento delle emissioni diffuse provenienti dalla linea di trattamento fanghi e che, pertanto, si possa rilasciare l'autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/06 con le prescrizioni della scheda tecnica di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale al presente atto

13. Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza di autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dal Comune di Canelli degli scarichi sopra indicati, nel rispetto delle prescrizioni della scheda tecnica di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

14. Fermi restando gli esiti dei successivi controlli che potranno essere esercitati da questa Provincia, ai sensi delle vigenti leggi, con la collaborazione dell'A.R.P.A.- Dipartimento Provinciale di Asti, in ordine all'esistenza delle condizioni d'effettualità degli scarichi, nel rispetto delle prescrizioni allegate;

15. Considerato che il presente atto amministrativo, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.Lgs 112/1998 ed al D.P.R. 160/2010 in tema di "Sportello Unico per le Attività

Produttive”, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento ex art. 7 del D.P.R. 160/2010 che sarà emanato dalla Struttura Unica competente;

16. Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/00;

Tutto ciò premesso e considerato, su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

A. di approvare le premesse quali paeri integranti e sostanziali del prestante atto;

B. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del D.P.R. n. 59/2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell’Acquedotto Valtiglione S.p.A. (P.IVA 00073940058), sede legale loc. Belangero 321 – Fraz. San Marzanotto, Asti, in qualità di Gestore del S.I.I., relativa agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue riportati in Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

C. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 59/2013, assorbe e sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

1) autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06;

D. di subordinare la validità e l’efficacia del presente atto amministrativo alla puntuale osservanza delle condizioni e prescrizioni indicate in Allegato A e delle ulteriori condizioni di seguito espresse;

E. di precisare che il presente atto amministrativo:

- produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio;

- ha validità per una durata di anni quindici a partire dalla data di rilascio del titolo da parte del SUAP;

- entro sei mesi dalla data di scadenza del titolo il gestore dell’impianto, dovrà presentare domanda di rinnovo al SUAP competente per territorio. Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 59/2013 potrà essere imposto il rinnovo anticipato dell’A.U.A. o la revisione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa, prima della scadenza, ne caso in cui:

- 1) le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione in materia ambientale;

- 2) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano;

- fa salvi i diritti di terzi;

- fa salvo il rispetto di tutte le disposizioni dettate in materia dalla normativa statale e regionale vigente e non è surrogatoria d’eventuali autorizzazioni o licenze richieste dall’applicazione di altre specifiche normative, tra le quali si citano, a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività, quelle in materia urbanistico-edilizia, demaniale, paesaggistica, igienico-sanitaria, di tutela dell’assetto idrogeologico, di salvaguardia delle fasce di rispetto delle fonti di captazione di acqua da destinarsi al consumo umano, ecc.;

- fa salvi specifici e motivati interventi da parte dell’Autorità Sanitaria ai sensi dell’art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

F. di precisare, altresì, che:

- il titolare della presente autorizzazione dovrà comunicare alla Provincia, o alla diversa Autorità competente, tramite il SUAP, la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi;
- in caso d'inosseranza, anche parziale, di quanto prescritto nel presente provvedimento e nei relativi allegati, l'autorizzazione potrà, previa diffida e fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti sanzionatori, essere sospesa e/o revocata;
- in ottemperanza alle norme vigenti, tutte le comunicazioni inerenti la presente autorizzazione dovranno essere trasmesse in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, allo Sportello Unico competente per territorio;

G. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al SUAP per il rilascio dell'A.U.A.. Copia del provvedimento rilasciato dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza e per l'attività di controllo, al Servizio scrivente ed all'A.R.P.A. – Dipartimento Piemonte Sud Est;

H. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria Organi Istituzionali dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza all'art. 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale;

I. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di rilascio dell'atto.

Allegato A

Scheda Tecnica

Scarico n. 1 in loc. Viale Italia

Comune: Canelli (Fg. 16 - Part. 183)
 Corpo idrico recettore: torrente Belbo (sx)
 Classe fognatura: 2° Cat.-2500 mc./g.
 (15000 A.E. serviti di cui residenti 9.910 e industriali 5.662)
 Potenzialità nominale dell'impianto: 21.000 A.E.

Scaricatore di piena n. 1/1 in loc. p.za Unione Europea

Comune: Canelli (Fg. 16 - Part. 551)
 Corpo idrico recettore: torrente Belbo (sx)

Scaricatore di piena n. 1/2 in loc. Dota

Comune: Canelli (Fg. 17 - Part. 297)
 Corpo idrico recettore: torrente Belbo (sx)

Scaricatore di piena n. 1/3 in loc. via Pavia

Comune: Canelli (Fg. 15/B - Part. 503)
 Corpo idrico recettore: torrente Belbo (dx)

Scaricatore di piena n. 1/4 in loc. via Bosca 51

Comune: Canelli (Fg. 20 - Part. 3)
 Corpo idrico recettore: rio Rocchea (dx)

Scaricatore di piena n. 1/5 in loc. via Buenos Aires 11

Comune: Canelli (Fg. 14 - Part. 271)
 Corpo idrico recettore: rio Rocchea (sx)

Scaricatore di piena n. 1/6 in loc. reg. Merlini

Comune: Canelli (Fg. 19 - Part. 412)
 Corpo idrico recettore: rio Merlini (sx)

Scaricatore di piena n. 1/7 in loc. reg. Monforte

Comune: Canelli (Fg. 21 - Part. 345)
 Corpo idrico recettore: collettore sotterraneo (sx)

Scaricatore di piena n. 1/8 in loc. str. Castellero 17

| | |
|--|--|
| | <p>Comune: <u>Canelli</u> (Fg. 7 - Part. 193) Corpo idrico recettore: fossato (sx) Scaricatore di piena n. 1/9 in loc. Valle Grande Comune: Canelli (Fg. 3 - Part. 217) Corpo idrico recettore: fossato (sx) Scaricatore di piena n. 1/10 in loc. Leiso-Farmacia 1 Comune: <u>San Marzano Oliveto</u> (Fg. 5 - Part.138) Corpo idrico recettore: fossato (sx) Scaricatore di piena n. 1/11 in loc. Leiso-Farmacia 2 Comune: <u>San Marzano Oliveto</u> (Fg. 5 - Part. 138) Corpo idrico recettore: fossato (sx) Scaricatore di piena n. 1/12 in loc. Leiso-Campo Comune: <u>San Marzano Oliveto</u> (Fg. 5 - Part. 161) Corpo idrico recettore: fossato (sx) Scaricatore di piena n. 1/13 in loc. viale Italia Comune: <u>Canelli</u> (Fg. 16 - Part. 183) Corpo idrico recettore: torrente Belbo (sx) Scaricatore di piena n. 1.14 in loc. condominio Belotti Comune: <u>Canelli</u> (Fg. 15 – Part. 522), afferente allo scarico n. 1 in loc. Viale Italia (Fg. 16 - Part. 183) Scaricatore di piena n. 1.15 in loc. Balera del Mulino Comune: <u>Canelli</u> (Fg. 15 All.B - Part. 832) Corpo idrico recettore: torrente Belbo</p> |
|--|--|

Tutti gli scarichi autorizzati devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ai sensi dell'art. 4 della L.R. 13/90, la fognatura che adduce tutti gli scarichi è classificabile come di 2° Categoria, in quanto la portata di reflu scaricata è sempre superiore a 150 mc./g. ed è pertanto soggetto al rispetto dei limiti di cui alle Tabelle 1 e 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- è fatto divieto di raggiungere i limiti di accettabilità previsti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- lo scarico, nonché tutte le operazioni ad esso funzionalmente connesse, devono essere effettuate in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente;
- è fatto divieto di utilizzare gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti costituiti da acque reflue e da materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria dei sistemi di trattamento di acque reflue domestiche (spurghi fosse), salvo nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 110 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- i fanghi e gli altri rifiuti derivanti dalla depurazione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente in materia;
- dovrà essere garantita la massima efficienza di abbattimento, propria degli impianti di depurazione, effettuando le necessarie operazioni di controllo e manutenzione alle varie parti

dell'impianto effettuando le operazioni di manutenzione ordinaria previste dai Disciplinari agli atti della Provincia e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; in ogni caso dovrà provvedersi alla manutenzione del sistema di trattamento almeno come stabilito dal provvedimento Provinciale di cui alla D.D. n. 4076 del 28/10/2013 che definisce cadenze minime e tipologie di controlli per impianti scarichi acque reflue urbane, conservando la documentazione relativa;

- è fatto obbligo di dare comunicazione immediata alla Provincia ed all'A.R.P.A. di qualsiasi guasto, intervento manutentivo e/o altri eventi eccezionali che abbiano compromesso la piena funzionalità del depuratore, entro le 24 ore dalla venuta conoscenza del guasto/evento; entro i successivi 10 giorni dovrà essere comunicato il motivo del fermo impianto, le modalità di scarico durante il fermo stesso, specificando gli interventi previsti per il ripristino della funzionalità, le relative tempistiche e la data di riattivazione;
- i referti analitici di cui sopra dovranno essere conservati in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di almeno 5 anni;
- deve sempre essere garantito, al personale dei competenti organi di controllo, l'accesso agli impianti ed al pozzetto d'ispezione e campionamento; tale manufatto dovrà consentire il prelievo per caduta dei reflui dalla bocca del tronco di fognatura, a valle dell'impianto di depurazione, che convoglia le acque al pozzetto stesso;
- copia del provvedimento autorizzativo deve essere conservata presso la sede operativa dell'impianto o, in alternativa, presso la sede legale del titolare dell'autorizzazione, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici ed alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli.

È fatto altresì obbligo di dare comunicazione tempestiva, e comunque entro 30 giorni, di qualsiasi modifica apportata allo scarico e al suo processo di formazione; qualora le modifiche siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quello autorizzato, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione;

In caso di atti che comportino la variazione della titolarità dell'autorizzazione, l'istante deve darne comunicazione, entro 30 giorni dall'adozione dello stesso alla Provincia, tramite il SUAP di riferimento. Si precisa che le comunicazioni che l'istante deve trasmettere, ai sensi della presente autorizzazione, devono essere inviate mediante P.E.C..

ALLEGATO «A1»

STABILIMENTO: Società Acquedotto Valtiglione S.p.A.

loc. Viale Italia

Canelli

La Ditta deve esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. In particolare:

- a) ciascuna fase della linea fanghi dovrà garantire obbligatoriamente la limitazione del tempo di accumulo dei fanghi;
- b) per quanto riguarda la fase di digestione aerobica è necessario assicurare le condizioni di processo (età del fango, ossigeno disciolto) che garantiscono il miglior rapporto SSV/SST tecnicamente raggiungibile (inferiore a 0,65 come indicato nel valore guida);

- c) l'utilizzo dei letti di essiccamento deve avvenire esclusivamente per casi di emergenza;
- d) durante il carico dei cassone scarrabile gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale;
- e) deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica;
- f) si deve procedere con idonea frequenza, in funzione delle condizioni climatiche e delle fasi di lavorazione, alla pulizia periodica delle strade e delle aree interne;
- g) per i mezzi di trasporto in ingresso e uscita dallo stabilimento, tassativo è l'utilizzo di dispositivi chiusi per il trasporto dei materiali;
- h) in caso di esposti derivanti da recettori sensibili, esposti riguardanti odori molesti provenienti dall'impianto di cui alla presente D.D., la Provincia di Asti, in collaborazione con A.R.P.A. – Dipartimento di Asti, valuterà la possibilità di prescrivere uno studio di impatto sulle emissioni odorigene nel territorio circostante da parte di tecnico abilitato, corredato da proposte di contenimento delle stesse.

Qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire la limitazione delle emissioni diffuse, la ditta dovrà adottare gli ulteriori provvedimenti di cui dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

IL DIRIGENTE
(Angelo Marengo)
FIRMATO DIGITALMENTE



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione N. proposta 1029 del 09/05/2019

DETERMINA N.RO 977 DEL 09/05/2019

Oggetto: D.LGS 152/2006 - D.P.R. N. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE NEL COMUNE DI CANELLI – ISTANTE
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A – GESTORE DEL S.I.I. IRETI S.P.A

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal 13/05/2019 per 15
giorni consecutivi.

Asti, 13/05/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Casagrande Alessandro)
FIRMATO DIGITALMENTE